

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

ANNI 2012/2018

(~~CIG ZB5012EA4C~~)

CIG 3233398C6D

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri di Mozzecane – capoluogo e Mozzecane frazioni Grezzano – San Zeno.

La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi delle cappelle, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie cinerarie, ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, se richiesti, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura della energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze.

## ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto si riferisce alla gestione del servizio per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2018.

Alla scadenza della concessione tutto l'impianto fisso, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, passerà ipso facto in piena esclusiva proprietà ed in libero uso del Comune, senza che alla Ditta sia dovuto alcun compenso. La proprietà degli oggetti mobili, invece, come lampade, apparecchi elettrici, carri o carrelli per trasporto mobili, attrezzi ed utensili, provviste di ogni genere, ecc., rimane alla Ditta. La concessione, alla scadenza del presente contratto, cesserà ipso facto senza bisogno di diffida o preavviso alcuno.

Alla scadenza del contratto dovrà essere consegnato l'elenco aggiornato di tutti gli utenti con i vari importi agli stessi addebitati.

## ARTICOLO 3 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

L'importo netto della concessione ammonta a presunti €. 9.376,29 ovvero €. 65.634,03 complessivi per tutti i 7 anni, IVA esclusa.

Con il corrispettivo l'aggiudicatario della concessione si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio.

## ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'Art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recita testualmente: "Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi".

Alla gara per l'affidamento della Concessione in oggetto, pertanto, verranno applicati in via analogica gli articoli del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili e solo se richiamati nella documentazione di gara.

La Concessione sarà affidata mediante "procedura aperta" con offerte espresse esclusivamente in aumento percentuale sul canone annuale quale quota di compartecipazione da corrispondere al Comune, ai sensi dell'art. 73 lett. c) ed art. 76 comma 2° del R.D. n.827/1924. Pertanto, fermo restando l'obbligo di corrispondere il minimo garantito di € 3000,00 annui più IVA, l'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che presenti la maggiore percentuale di rialzo sul canone annuale a favore del Comune.

In caso di offerte di pari entità, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del RD 827/1924.

## ARTICOLO 5 - DITTE AMMESSE

1. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole o imprese riunite, consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi, secondo la disciplina prevista agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 39;

2. Saranno ammesse alla gara per la Concessione del servizio imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di ordine generale:

a) iscrizione presso il registro Imprese C.C.I.A.A. – ramo attività: gestione servizi di manutenzione impianti elettrici e distribuzione energia elettrica e/o lampade votive, con relativa abilitazione di cui all'art.2 della ex Legge 5 marzo 1990, n.46/90, nuovo decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37 (D.M.37/08);

b) non sussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3. Saranno ammesse alla gara per la Concessione del servizio imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

a) dichiarazione di almeno 1 istituto bancario o intermediario finanziario attestante l'affidabilità del concorrente sotto il profilo economico-finanziario e che lo stesso ha fatto fronte con regolarità agli impegni; (la dichiarazione dovrà essere presentata già in sede di gara);

b) Avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli indicati a questo articolo al comma 2 lettera a), prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici e privati;

c) descrizione dell'attrezzatura tecnica complessiva posseduta, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio;

## ARTICOLO 6 – DEPOSITI CAUZIONALI

L'impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo del servizio al momento della presentazione dell'offerta, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune di Mozzecane dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione, la Ditta, al momento della stipula del contratto, è obbligata a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva prima della stipula del contratto è causa di decadenza dall'affidamento.

## ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a predisporre adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata del contratto di servizio, per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale, sia, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, restando in ogni caso il Comune sollevato da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, ivi compresi i danni a cose o persone in dipendenza dell'espletamento delle prestazioni eseguite in base al presente capitolato.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la concessione del servizio di illuminazione votiva svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali ed ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna a:

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
- garantire nei confronti dei propri lavoratori, anche qualora soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi.

## ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Il Concessionario dovrà:

1. provvedere alla volturazione del contatore elettrico, la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio;
2. curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le

disposizioni e soddisfi alle condizioni previste nel contratto di abbonamento per gli utenti;

3. osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;
4. servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplinazione e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
5. curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni;
6. provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
7. provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
8. assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, per gli adempimenti di cui sopra;
9. indicare su un apposito cartello affisso all'ingresso del Cimitero i recapiti telefonici cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci e/o altre informazioni;
10. effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune per la concessione del servizio in argomento;
11. effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti;
12. tenere aggiornato l'elenco delle utenze; dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:
  - titolare del contratto di illuminazione votiva;
  - individuazione del luogo dell'utenza;
  - individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;
  - date di attivazione e scadenza dell'utenza;
13. fornire al comune tale elenco, in formato elettronico, entro il 30 giugno di ogni anno;

## ARTICOLO 10 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario avrà diritto:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) il competente ufficio comunale si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti di cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

## ARTICOLO 11 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà curare la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo sempre i casi di forza maggiore come incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni ecc. Il prezzo di abbonamento non sarà superiore a € 8,61 (ottovirgolasessantuno) oltre IVA per lampada di Watt. 3, ivi compresi canoni, ricambi, manutenzione ecc., mentre all'atto dell'allacciamento della lampada votiva gli interessati dovranno versare una sola volta la quota di € 11,19 (undicivirgoladiciannove) oltre IVA per le tombe, per i loculi e per le fosse.

Al Comune il Concessionario verserà il canone annuo come risultante dall'offerta, in unica rata entro il 30 giugno di ogni anno. Contestualmente al pagamento dovrà presentare l'elenco nominativo in formato elettronico degli utenti ed i loro indirizzi.

Di seguito sono indicate le modalità di fornitura del servizio:

- a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, che deve essere inoltrata direttamente alla Concessionaria, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo di allacciamento e il canone annuale valevole a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso;
- b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre. La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo;
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La Concessionaria curerà la manutenzione delle lampade e del portalampe e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;
- e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;
- f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie;
- g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'utente;
- h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento.

La Concessionaria e/o l'Ente si riservano la facoltà di sospendere la distribuzione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica, di durata fino a 15 giorni, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità ed a pretese di sorta.

## ARTICOLO 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questo non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il concessionario stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a provvedere alla regolarizzazione dei servizi, assegnandogli all'uopo un congruo termine. Scaduto il termine prefissato senza che il concessionario abbia provveduto, il Comune potrà, con suo atto motivato, risolvere il contratto, previa fissazione di un termine non superiore a 8 giorni alla ditta concessionaria per le controdeduzioni, assicurando la prosecuzione della gestione a spese del concessionario sino al termine della concessione.

## ARTICOLO 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il comune si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la cauzione definitiva prestata prima della stipulazione del contratto:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco in formato elettronico aggiornato degli utenti;
- 4) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
- 5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 6) quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
- 7) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- 8) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Le eventuali gravi inadempienze di cui al comma che precede, comporteranno, altresì, l'acquisizione in via definitiva al Comune dell'impianto elettrico esistente, senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicataria stessa; pertanto, con la risoluzione del contratto, il comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più opportuni.

## ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

## ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, che sarà nella forma di atto pubblico, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta appaltatrice.